



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 970**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 60 del 28-12-2018**

**OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO AL  
31/12/2023. CIG: Z8E25E736. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI  
DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

**PREMESSO** che:

- ñ con determinazione n. 03/31 del 22/12/2014 ad oggetto "*Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2018: aggiudicazione definitiva*", in seguito ad un'apposita procedura negoziata, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è stato affidato alla società AON SPA per un periodo di anni quattro;
- ñ in data 05/03/2015 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (Rep. 48), con valenza fino al 31/12/2018;

**RICHIAMATA**, inoltre, la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 30/03/2018, di prima approvazione del PEG e del piano degli obiettivi per il triennio 2018/2020, nella quale sono state previste le somme necessarie per il pagamento delle polizze assicurative in essere;

**RILEVATO**, dunque, anche in vista della suddetta prossima scadenza del contratto di brokeraggio oggi vigente, di dover procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico per lo svolgimento del servizio in discorso;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 17.09.2018, esecutiva come per legge, ad oggetto: "*Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2023. Provvedimenti*", con la quale è stato disposto quanto segue:

- 1) .....omissis.....;
- 2) *DI FORNIRE, al competente Servizio Finanziario, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del comune di Montegiorgio, le direttive che seguono:*
  - A. *servizio da affidare all'esterno per un periodo con scadenza non oltre il 31/12/2023;*
  - B. *attivazione di procedura selettiva rivolgendosi al "mercato", ispirata a principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, il tutto anche al fine di poter acquisire una proposta di assistenza il più possibile vantaggiosa per questa amministrazione.*
- 3) *DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.*

**RITENUTO** di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato, tra gli altri, per i seguenti motivi:

- ï la gestione delle polizze assicurative dell'Ente è una attività che richiede una particolare specializzazione e competenza professionale e necessita di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico, che solo ditte specializzate nel settore possono assicurare;
- ï per questo Comune la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendo disponibili, in organico, professionalità con competenze tali da poter verificare la convenienza economica



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dei contratti, l'eshaustività e la correttezza degli stessi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dell'andamento dei sinistri e la relativa gestione;

- ĩ l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto di polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerata, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- ĩ l'attività di che trattasi, del resto, non rientra fra i compiti di istituto dell'Ente Pubblico, in quanto – giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez. II - n. 194 del 13.03.1989 - la stipulazione di contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 – il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri;
- ĩ il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "*presentare o proporre prodotti assicurativi ..... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*";
- ĩ l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevenendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- ĩ il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

## TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**RITENUTO**, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del suddetto servizio;

**RITENUTO**, infine, di affidare il servizio mediante procedura negoziata, in quanto in grado di assicurare maggiore snellezza e semplificazione per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

**RICHIAMATA**, allo scopo, la propria determinazione n. 912 del Registro Generale (Registro di Settore n. 57) dell'11/12/2018, con la quale sono stati approvati i documenti di gara e i relativi allegati, necessari per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2023;

**ATTESO** che la procedura selettiva in corso di espletamento è sottoposta, anche sulla base di quanto sopra esposto, all'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che l'adempimento è garantito con l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG) contraddistinto dal n. Z8E25E7361;

**CONSIDERATO** che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si rende necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la gara relativa all'affidamento in specie, nell'ambito delle disposizioni vigenti;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., il quale stabilisce che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi comunali, tra i quali anche la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

**RICHIAMATO** il disposto dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede:

- al comma 1: *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”*;
- al comma 4: *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”*;
- al comma 7: *“La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”*;

**CONSTATATO** che, sul punto, sembra ravvisarsi un contrasto normativo tra quanto contenuto nell'art. 107, comma 3, del Tuel e quanto previsto nell'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, e che l'attuale giurisprudenza amministrativa di merito non abbia contribuito a dirimere la controversia relativa alla



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

possibilità o meno, per il Responsabile del Servizio che approva gli atti di gara, a partecipare alla formazione della Commissione giudicatrice;

**RICHIAMATA**, allo scopo, la deliberazione ANAC n. 1143 del 08/11/2017 che, nel rispetto del principio di imparzialità ed nell'intento di prevenire i possibili effetti distorsivi, derivanti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti che siano intervenuti, a diverso titolo, nella procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole, esclude la possibilità che i commissari possano aver svolto o svolgere alcun'altra funzione o incarico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (*cf.* TAR Latina, Sez. I, sent. 13 aprile 2016, n. 226);

**RAVVISATO**, tuttavia, che altra giurisprudenza di merito (TAR Puglia, Sez. II, Lecce, sent. 23 gennaio 2017, n. 93), "*rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione dell'apporto decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si distingue, quindi, tra il responsabile con ruolo soltanto propositivo e/o istruttorio rispetto agli atti di gara, la cui posizione risulterebbe meno in conflitto nel caso venga a coincidere con un membro della commissione e quella, invece, del RUP con poteri dirigenziali che approva il disciplinare, il capitolato e adotta anche atti di modifica con proprie determinazioni dirigenziali, il qual non può assumersi anche la valutazione dei concorrenti, accentrando così ogni onere decisionale*";

**EVIDENZIATO** il principio secondo il quale, nelle gare pubbliche, la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (in tal senso – *ex multis*: Cons. Stato, V, 9 aprile 2015; id., VI, 2 luglio 2015, n. 3295; id., V, 5 maggio 2016, n. 1817);

**EVIDENZIATO**, infine, il principio secondo il quale il numero massimo di cinque componenti della commissione costituisce, a mente della prevalente giurisprudenza amministrativa, una indicazione non vincolante (*cf.* Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2006, n. 3579; Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188; Sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143), mentre costituisce un elemento imprescindibile, al fine di garantire la funzionalità del principio maggioritario, nell'ambito di un collegio perfetto quale è l'organo in questione, il fatto che la composizione della commissione di gara sia formata da un numero dispari di componenti (*cf.* Consiglio di Stato n. 2143/2009; TAR Toscana n. 1989 del 6 dicembre 2012; TAR Veneto, Sez. I, n. 471 del 15 maggio 2017);

**RAVVISATO** che la Commissione Giudicatrice, anche in considerazione delle richiamate norme e disposizioni giurisprudenziali sopra evidenziate, può essere nominata tenendo conto della seguente composizione:

- Dott. Andrea Piergentili, Istruttore direttivo contabile: PRESIDENTE;
- Rag. Del Dotto Ubaldo, Istruttore contabile: COMPONENTE;
- Geom. Claudia Boccioni, Istruttore tecnico: COMPONENTE;
- Dott.ssa Elisa Brué, Istruttore contabile: SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
- Dott.ssa Federica Diluca, Istruttore direttivo tecnico: COMPONENTE SUPPLENTE;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

– Rag. Moroni Giuseppa, Collaboratore contabile: COMPONENTE SUPPLENTE;

**ACCERTATO** che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da acquisire agli atti della Commissione, la quale dovrà riunirsi, in data odierna, per l'apertura dei plichi contenenti le offerte e per le ulteriori sedute che si renderanno eventualmente necessarie;

**DATO ATTO** che ai componenti della Commissione giudicatrice, in applicazione del principio dell'omnicomprensività degli emolumenti mensilmente percepiti, non spetta alcun compenso in quanto tutti dipendenti dell'Ente – Stazione appaltante – per il contratto in discorso;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed oggetto: *“Codice dei contratti pubblici”*;

**VISTA** la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

**VISTO** e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa*



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

*mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";*

**VISTO** e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

**VISTO** e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 dell'1/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/05/2019*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

## DETERMINA

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
- B. DI NOMINARE, per quanto in premessa esposto e motivato, la Commissione Giudicatrice per la gara, indetta tramite il metodo della procedura aperta, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2023 (C.I.G.: Z8E25E7361), nelle seguenti persone:
- Dott. Andrea Piergentili, Istruttore direttivo contabile: PRESIDENTE;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Rag. Del Dotto Ubaldo, Istruttore contabile: COMPONENTE;
- Geom. Claudia Boccioni, Istruttore tecnico: COMPONENTE;
- Dott.ssa Elisa Brué, Istruttore contabile: SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

- C. DI NOMINARE, quali membri supplenti da insediarsi in caso di mancanza di uno degli elementi sopra individuati, i sigg:
- Dott.ssa Federica Diluca, Istruttore direttivo tecnico: COMPONENTE SUPPLENTE;
  - Rag. Moroni Giuseppa, Collaboratore contabile: COMPONENTE SUPPLENTE;
- D. DI STABILIRE che, in mancanza del Presidente designato, le relative funzioni saranno espletate dal Istruttore contabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Elisa Brué, senza necessità di ulteriore atto e, in questo caso, il membro supplente subentrerà al Segretario verbalizzante.
- E. DI DARE ATTO che la Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, opererà con la presenza di tutti i membri nei modi e tempi indicati negli atti di gara approvati ed allegati alla Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 912 dell'11/12/2018, e del disciplinare di gara pubblicato come sopra specificato.
- F. DI DARE ATTO inoltre che, eventuali modifiche agli orari e/o giorno fissato per la prima seduta di gara e per le successive sedute, il Responsabile del Servizio Finanziario, provvederà a darne specifica comunicazione a tutti i componenti la Commissione.
- G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- H. DI INOLTARE il presente atto alla Segreteria generale che provvederà alla sua pubblicazione.
- I. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- J. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e del Servizio Personale di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 28-12-2018

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 03-06-2019  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 03-06-2019 al 18-06-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 982 , senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Dott. ANDREA PIERGENTILI